



SENT. n. 7/2015
del 10.02.15
Cron. 707/15
Rep
RIF. 139/15

RG. I. F. 139/2015



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Ferrara,

composto dai magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente,

dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.,

dott. Sonia Porreca Giudice

nel procedimento promosso su ricorso di CARIFE spa in liquidazione
coatta amministrativa per la propria dichiarazione di stato di insolvenza ex
art. 82, comma 2, del testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso del 29.12.15 Carife spa in liquidazione coatta
amministrativa, a mezzo del commissario liquidatore pro tempore, avanzava
richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza esponendo che:

Con decreto n. 151 del 27 maggio 2013, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, su proposta formulata dalla Banca d'Italia con delibera n. 257 del
16 maggio 2013, disponeva lo scioglimento degli Organi con funzioni di
amministrazione e di controllo della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e
la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione

LEA 2/2015

Firmato Da: GIUSBERTI STEFANO Emissione Da: POSTECOM CA2 Senale: 1795 - Firmato Da: GHEDINI ANNA Emissione Da: POSTECOM CA3 Senale: 120888





straordinaria, ai sensi degli artt. 70, comma primo, lett. a) e b), e 98, D.Lgs. n. 385/93;

nella situazione patrimoniale ed economica intermedia, redatta, con l'applicazione di metodi civilistici e nella prospettiva della continuità aziendale, per il periodo 1/1/2013-31/3/2015, oggetto di revisione contabile, emergeva una perdita lorda di circa 376 milioni di euro, anche a seguito delle svalutazioni rese necessarie nei comparti del credito e delle partecipazioni. Ne derivava un deficit di Fondi Propri, rispetto ai requisiti minimi di legge, che imponeva il ricorso ad una ricapitalizzazione della banca.

La iniziativa possibile si sostanziava nell'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD); e a tal fine i Commissari, all'esito della relativa delibera di FITD, hanno, con l'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, convocato un'assemblea straordinaria di Carife che, sulla base della situazione patrimoniale al 31 marzo 2015, ha deliberato l'aumento di capitale riservato al FITD nella cifra necessaria per il ripristino dei ratios patrimoniali di vigilanza. La delibera di aumento di capitale era sospensivamente condizionata, ai sensi di legge, e in virtù di conforme espressa deliberazione assembleare, all'autorizzazione da parte dei competenti organi di BCE; nell'ambito della delibera stessa si dava altresì atto che alla data dell'assemblea non risultava ancora attuata in Italia la direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014, che istituisce un nuovo quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento: ciò che ha indotto necessariamente i Commissari Straordinari ad articolare l'operazione in esame senza considerare le possibili incidenze





della stessa, particolarmente innovative rispetto alla disciplina oggi vigente, e salvo ogni ulteriore e diversa rappresentazione che immediatamente si esporrà nelle sedi competenti, qualora, nelle more, ciò accadesse, con eventuali interferenze con quanto in questa sede illustrato e proposto”.

Il competente organo di controllo bancario comunitario esprimeva orientamento sfavorevole a tale progetto, che pertanto non si presentava percorribile.

In sede di verifica operata dai Commissari straordinari sulla situazione patrimoniale al 30 settembre 2015 di Carife il capitale sociale risultava oramai integralmente perduto, individuandosi a quella data un deficit patrimoniale pari a circa 24,5 milioni di euro: il deficit di Fondi Propri individuale di Carife si attestava a 224 milioni di euro, il deficit di Fondi Propri consolidato a 263 milioni di euro.

La previsione per la fine anno 2015 dava atto di ulteriori perdite in corso di maturazione, stimate in euro/milioni 11,9, per un complessivo deficit patrimoniale contabile di circa euro/milioni 36,4.

Il capitale sociale, al momento dell'assunzione del provvedimento di risoluzione del 22 novembre 2015, si era, dunque, integralmente perduto.

La situazione di comprensibile allarme derivata dalla situazione della Banca ha comportato nei mesi di ottobre e novembre 2015 un aumento significativo di: prelievi da parte dei clienti, liquidazioni dei rapporti e dei conti correnti, richiesta di estinzione delle obbligazioni ordinarie. Tali circostanze hanno inciso negativamente sulla situazione di liquidità, oltre che patrimoniale, della banca.





Nelle more veniva approvato il d. lgs. 180 del 2015, con il quale è stata attuata nel nostro ordinamento la direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, veniva disposto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, l'avvio della risoluzione della Carife in presenza dei presupposti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n.180, in quanto per la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in amministrazione straordinaria: - si era verificata la situazione di dissesto; - non sussistevano misure alternative di vigilanza ovvero di mercato, attuabili in tempi adeguati, per superare tale situazione; - ricorreva l'interesse pubblico, atteso che la risoluzione era necessaria e proporzionata al perseguimento dei relativi obiettivi e che la procedura di liquidazione coatta amministrativa era inidonea a conseguirli nella medesima misura.

La risoluzione veniva attuata sulla base di un programma di risoluzione che si caratterizza per l'adozione, tra l'altro, della misura della riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei Fondi Propri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, lett. b), e dell'art. 52, comma 1, lett. a), punti i) e iii), richiamato dall'art. 28, comma 3, del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, al fine di assicurare la copertura di una parte delle perdite quantificate sulla





base delle risultanze della valutazione provvisoria di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 del medesimo decreto. Tali risultanze – che costituiscono l'esito dell'applicazione alla fattispecie concreta di metodiche peculiari previste in sede comunitaria per queste situazioni di risoluzione – hanno determinato l'individuazione di ulteriori perdite per complessivi euro/milioni 492,6, dai quali, detratte le obbligazioni subordinati computabili, per euro/milioni 25,6, si giunge ad un deficit complessivo lordo pari ad euro 467 milioni di euro c, conseguentemente, stante la permanenza delle obbligazioni subordinate non computabili nei Fondi Propri. pari ad euro/milioni 34 circa, una volta considerate anche queste ultime, per evidenti ragioni di rispetto della parità di trattamento di creditori tutti subordinati, di un deficit patrimoniale di 433 milioni di euro circa.

Con separato provvedimento, l'Autorità di risoluzione ha altresì stabilito la cessione dell'azienda da parte della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in risoluzione, all'ente ponte "Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.", ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180. Lo sbilancio di cessione, pari ad appunto a 433 milioni di euro, è stato coperto dal Fondo di Risoluzione, sempre istituito presso la Banca d'Italia, che si è così surrogato al credito altrimenti vantato dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. per effetto della cessione.

Successivamente, con decreto n. 566 del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 9.12.2015, Carifè S.p.A. in risoluzione è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 180/2015 e degli artt. 80 ss. del Testo Unico Bancario; Alla data odierna, immutata rispetto alla situazione in cui versava l'Istituto





alla data della dichiarazione della liquidazione coatta, quindi la Carife s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa non ha la titolarità di alcun elemento attivo, ed è invece esclusivamente titolare di passività costituite dal debito verso il Fondo di risoluzione sopra menzionato, provvisoriamente pari ad euro 433 milioni, dal debito residuo nei confronti di portatori di obbligazioni subordinate, per euro 34.000.200.00, oltre eventuali ratei di interessi, come risulta dalla situazione extracontabile provvisoria predisposta all'atto dell'insediamento degli Organi della Procedura di l.c.a. (doc. 5 allegato al ricorso introduttivo).

Stante la competenza del Tribunale adito, essendo la sede della istante in Ferrara, non paiono sussistere seri dubbi circa la irreversibilità della banca nel suo attuale assetto e la definitiva incapacità, assente ogni forma di cespite attivo, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Va quindi dichiarato lo stato di insolvenza della banca ricorrente.


PQM

il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti ed applicati gli artt. 5 e 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'art. 82 del D.lgs 385 del 1993, e l'art. 36 del D.lgs. 180 del 2015, dichiara lo stato di insolvenza di CARIFE spa in liquidazione coatta amministrativa con sede in Ferrara, Corso Giovecca 108.

Così deciso in Ferrara, 10/02/2016

Il Presidente
(*dr Stefano Giusberti*)

Il Giudice estensore
(*dr Anna Ghedini*)



6

